

Alla Regione Siciliana

PEC: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it), Dott. Alberto Sorace (tel. 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it), Dott. Alessandro Andreotti (tel. 051-6512225 - email: alessandro.andreotti@isprambiente.it), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel. 06-50074711 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it).

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota di prot. n. 35581 del 02 maggio 2023 inerente all'argomento indicato in oggetto ed acquisita al protocollo ISPRA con n. 23407, nonché avendo valutato la documentazione allegata, si comunica quanto segue.

Premessa

Nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa animali, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritiene, da un lato, necessario fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale in materia, ma valuta anche opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, suggerendo in alcuni casi possibili modifiche migliorative delle bozze di calendario, al fine di permettere una maggiore tutela. Ciò anche tenendo conto della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, ad esempio per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratorie.

Sotto un profilo più propriamente tecnico va altresì considerato come lo stato di conservazione di un determinato taxon e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce, possa risultare anche significativamente diverso in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione ma che devono derivare da un approccio olistico che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che ne mettono a

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032147/2023 del 13/06/2023

Firmatario: PIERO GENOVESI

repentaglio lo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status generale.

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Siciliana che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non strettamente legati a norme comunitarie o nazionali, si segnala che questi vengono opportunamente indicati nel testo come **suggerimenti** o **raccomandazioni** (evidenziati in grassetto per comodità di lettura) le quali, pur non risultando espressamente previste dal vigente quadro normativo comunitario e nazionale, si ritiene auspicabile vengano considerati da parte del decisore regionale in una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale.

L'espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole al calendario venatorio prospettato da codesta Regione è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Norme e documenti di riferimento

Le norme e i documenti cui si è fatto riferimento per la stesura dei pareri in ordine ai calendari venatori regionali sono molteplici. La gerarchia d'importanza con cui esse sono state valutate vede in posizione apicale le prescrizioni comunitarie (direttive, sentenze della Corte di Giustizia Europea, guide interpretative e documenti collegati), seguite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ministeriali. Si osserva che un medesimo approccio caratterizza le varie disposizioni normative di adeguamento adottate dallo Stato italiano. Già la L. n. 157/92 su "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede, all'art. 1, comma 1bis e 4, un esplicito recepimento della direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 2009/147/UE, la cosiddetta Direttiva Uccelli. Inoltre, a seguito del completamento del Key Concepts Document (KCD) nel 2001, l'Italia ha adottato la L. n. 96 del 4 giugno 2010, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" con cui è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" proprio con l'intento di dare pieno recepimento alle nuove disposizioni comunitarie.

UCCELLI

Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, ISPRA si richiama al documento *European Red List of Birds 2021*. Inoltre, lo stato di conservazione delle

diverse specie in Europa (SPEC) è stato valutato con il documento *“European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities”* (BirdLife International 2017) e, successivamente, con il reporting sull’ art. 12 della Direttiva 2009/147/CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Anche la *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota ISPRA prot. n. 25495 del 28/7/2010 ha fornito utili elementi per indicare i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (CR, EN, VU, NT) delle Red List mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. Queste modifiche sono state prese in considerazione.

Inoltre, si è fatto riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nella *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*.

Si rammenta che l’art. 18, comma 2, della L. n. 157/92 prevede che l’autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Per quanto concerne le modalità adottate per l’aggiornamento del KCD, si rende noto che lo scrivente Istituto si è attenuto alle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito sia alle specie da analizzare più approfonditamente, sia alle modalità di confronto con le parti interessate. Durante l’intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per assicurare che la raccolta e l’analisi dei dati avvenissero garantendo la massima trasparenza e condivisione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie. La documentazione prodotta al termine dell’istruttoria è stata inviata al MASE con nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018 e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell’analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l’Auditorium del Ministero. Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio. Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell’incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e

da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta da ISPRA con nota prot. n. 62159 del 26.10.2018. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA con nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018. Il database compilato da ISPRA è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 63784 del 05.10.2018 e il Ministero ha formalmente trasmesso il database alla Commissione Europea. Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse. I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati presi in considerazione, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione prenuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la *"complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision"* (Giudizio del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92). Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero. Il MASE ha fortemente cercato di superare tale logica e a questo scopo ha sostenuto la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione (Spina et al. 2022) erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello). Dopo il confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della Direttiva Uccelli. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati delle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea (Caso C-435/92, Giudizio della Corte del 19.01.1994). I dati italiani peraltro hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022).

La scelta di indicare i tempi di inizio della migrazione prenuziale (e quindi le date di chiusura della caccia) per l'intero territorio nazionale piuttosto che per porzioni di esso, spetta ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia, il soggetto competente ad effettuare questa scelta è il MASE, il quale ha ritenuto di fornire alla Commissione Europea una data unica per tutto il Paese. ISPRA, pertanto, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a definire i periodi che sono confluiti nel KCD senza prevedere suddivisioni territoriali. La scelta compiuta implica che le date di chiusura della caccia delle specie migratrici debbano essere uniformi tra le regioni. Ne consegue che la parte di pareri di ISPRA riguardanti i tempi di caccia sia simile per tutte le regioni.

Va inoltre osservato come la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" del febbraio 2008 prodotta dalla Commissione Europea, ammetta la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, qualora venga prodotta una circostanziata documentazione che dimostri che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata. Nel KCD i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale" (cfr parr. 2.7.2 e 2.7.9). Le disposizioni comunitarie non prevedono la superabilità della decade di sovrapposizione teorica (sentenza CdS 03507/2019). Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.

Si desidera inoltre evidenziare quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 03507 del 22 ottobre 2019 laddove si afferma che *"tra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento "Key Concepts" sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione. La sua produzione nasce infatti dall'esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l'obiettivo di assicurare la "completa protezione" delle specie cacciabili nel periodo della migrazione prenuziale. Per quanto concerne i rilievi sulle date di inizio della migrazione delle diverse specie cacciabili si rimanda alla trattazione di ciascun *taxon*.*

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023

Questo Istituto condivide la scelta di prevedere l'apertura generale della caccia programmata a diverse specie ornitiche al 1° ottobre 2023. Ciò comporta diversi aspetti positivi favorendo un più completo sviluppo degli ultimi nati di diverse specie venabili con fine periodo riproduttivo ritardato quali Alzavola *Anas crecca*, Germano reale *Anas platyrhynchos*, Mestolone *Spatula clypeata*, Allodola *Alauda arvensis*, Porciglione *Rallus aquaticus*, Fagiano *Phasianus colchicus*, Colombaccio *Columba palumbus* e Quaglia *Coturnix coturnix* (si veda *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member*

States - Species accounts (versione 2021). Inoltre, in tal modo si ridurrebbe il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie anche non sottoposte a prelievo venatorio.

Questo Istituto **suggerisce** l'apertura della caccia al 1° ottobre 2023 anche per la **Quaglia Coturnix coturnix** anziché, come previsto nella proposta di calendario venatorio regionale, alla terza domenica di settembre. Migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, la Quaglia è specie attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole nella Lista Rossa europea (NT "quasi minacciata"; BirdLife International 2021 ed è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere, come già peraltro proposto da codesta Amministrazione Regionale, anche di anticipare la chiusura della caccia al 31 ottobre 2023.

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il **Merlo** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore, come peraltro già previsto dal calendario venatorio regionale, e le specie **Colombaccio, Gazza** e **Ghiandaia** per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura alla caccia prima della terza settimana di settembre in Sicilia non appare una scelta opportuna perché determina un'estensione della stagione venatoria in una regione dove il controllo del bracconaggio è ancora insufficiente. A tale riguardo, si fa presente che nel piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti nei confronti degli uccelli selvatici sono stati identificati due *black-spot* del bracconaggio sul territorio della regione, rispettivamente nell'area dello Stretto di Messina e del Trapanese. In tali aree, per sopperire all'insufficiente attività di controllo esercitato dai corpi di polizia locali o regionali intervengono Carabinieri forestali con personale inviato da altre realtà territoriali. Malgrado ciò, in concomitanza con la preapertura della stagione venatoria accadono ancora gravi atti di bracconaggio ai danni di specie protette o particolarmente protette, che migrano in quel periodo concentrandosi lungo le direttrici di migrazione che passano attraverso l'isola.

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** *Streptopelia turtur* si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in *Bird Life International*, 2017 e Vulnerabile nella Lista Rossa IUCN). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MASE) nella riunione della *Task Force* del 21-22 marzo 2023, questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato (Azione 2.2) e che per la stagione venatoria 2023/2024 il prelievo complessivo in un territorio regionale o provinciale non dovrà superare il 50% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime 3 stagioni in cui la specie è stata cacciabile escludendo quelle in cui c'è stata una sospensione della caccia alla specie. Pertanto per la stagione venatoria 2023/2024 questo Istituto, visto il piano di prelievo massimo previsto da codesta Amministrazione pari a 3.300 capi, valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema informatico di

monitoraggio del prelievo che consente l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato, ritiene attuabile il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale.

Turdidi e uccelli acquatici

Come richiamato precedentemente, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che *“la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione.”*¹

Per garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito nel KCD le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il KCD 2021 a titolo *“Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”*, costituisce l'aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCD 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l'Alzavola *Anas crecca* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello *Turdus iliacus* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Considerando unicamente il disposto dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l'Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d'acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un'unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia;

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: *“Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision”.*

b) limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;

c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).

Tuttavia, considerando le tendenze demografiche del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente *Red-List* redatta da *BirdLife International* (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (**Cesena Turdus pilaris, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (**anatidi, rallidi e limicoli**).

Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto ha provveduto ad informare la Commissione Europea, con nota del 21 settembre 2022 di prot. 51894, circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, ribadendo altresì la necessità di disporre di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

In merito ai rilievi sollevati da codesta Amministrazione si rimanda alle considerazioni precedentemente espresse a proposito delle discrepanze nelle date di inizio della migrazione tra i diversi Stati Membri dell'Unione. Per quanto concerne gli uccelli acquatici, si precisa che, secondo la proposta regionale, la caccia può essere praticata in corrispondenza di diversi invasi artificiali e bacini idrici di più ridotte dimensioni; in questi contesti il disturbo interessa tutte le altre specie di uccelli che frequentano i medesimi ambienti; si tratta di numerosi *taxa* appartenenti a vari ordini (Podicipediformi, Ciconiformi, Caradriformi, Gruiformi, Accipitriformi, Passeriformi).

Beccaccia

L'inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia *Scolopax rusticola*, indicata nel documento "Key Concepts" corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, ISPRA **suggerisce** la chiusura della caccia al 31 dicembre in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno e dell'intensa pressione venatoria a cui la specie è sottoposta, ritenendo tale azione idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE. A questo proposito si valutano positivamente le specifiche disposizioni adottate per la tutela della specie al fine di salvaguardare le popolazioni svernanti in occasione di eventi climatici avversi, secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

Un'eventuale estensione del periodo cacciabile va subordinato alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. Tale monitoraggio deve essere adeguatamente pianificato e condotto da personale qualificato. La Regione Siciliana ha trasmesso regolarmente a ISPRA i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori e specificatamente degli abbattimenti di Beccaccia. Inoltre, sono state avviate nel territorio regionale attività di monitoraggio della specie in periodo invernale (ultimo aggiornamento inviato a ISPRA: stagione venatoria 2022/2023), e che le analisi condotte dalla Regione indica una condizione sostanzialmente stabile. Si ritiene quindi che sia ammissibile un'estensione del prelievo fino al 10 gennaio. Tuttavia, si auspica che il protocollo di monitoraggio adottato segua più strettamente quanto riportato nella nota dell'ISPRA n. 17370 del 19 febbraio 2018 "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma - 2018".

A queste considerazioni generali devono essere aggiunti alcuni elementi che a parere di questo Istituto sono da tener presenti per una valutazione rigorosa dei tempi di migrazione e dello stato di conservazione delle popolazioni che visitano l'Italia:

- il trend di popolazione della Beccaccia in Europa è stato classificato come "in decremento", tuttavia nella Lista Rossa è stata comunque conservata la categoria LC, dato che tale contrazione numerica non ha raggiunto il 30% in 10 anni o tre generazioni (BirdLife International, 2021);
- l'Italia è interessata dall'arrivo di contingenti svernanti e migratori (Spina et al. 2022) anche da nazioni in cui la popolazione nidificante è in decremento (es: Francia) o in forte decremento (es.: Russia) sia nel breve che nel lungo termine (BirdLife International 2021; Supplementary Material);
- l'elevata pressione venatoria nelle aree di svernamento, soprattutto in caso di inverni particolarmente freddi, può incidere pesantemente sul numero di effettivi che farà ritorno ai quartieri riproduttivi (Tavecchia et al. 2002; Selaas 2006; Prieto et al., 2019);
- un recente studio pubblicato nel 2022 (Marja e Elts 2022) che analizza cento anni di dati raccolti in Estonia, indica una chiara variabilità annuale nelle date di arrivo della Beccaccia in

questo Paese baltico in relazione alle temperature di fine inverno, sottolineando la necessità di studi pluriennali per aver un quadro attendibile sui movimenti della specie; lo stesso studio evidenzia che in seguito al riscaldamento globale i primi arrivi di beccacce in Estonia sono anticipati di circa un mese negli ultimi cento anni;

- su un campione di beccacce prelevate in caccia in Francia in gennaio e febbraio, a cui è stato effettuato il sessaggio tramite l'esame delle gonadi dai cacciatori, è stato possibile constatare la crescita dei testicoli e degli ovari da fine gennaio (Vignac et al. 2021) e la crescita delle gonadi è un indicatore dell'inizio dell'attività riproduttiva.

Per quanto concerne l'attendibilità delle date di inizio della migrazione prenuziale riportate nel KCD, si segnala che la decade indicata da ISPRA (gennaio II) è stata definita tramite l'analisi congiunta dei dati di inanellamento di stazioni attive sul territorio italiano e dati di carniere trasmessi da alcune Regioni. L'inizio della migrazione a gennaio è stato confermato anche dal modulo sui tempi di migrazione delle specie cacciabili (Bairlein et al. 2022) dell'Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo, peraltro, l'inizio dei movimenti migratori per l'Italia coincide con l'inizio di gennaio (gennaio I). D'altra parte, gli studi di telemetria satellitare ad oggi non consentono di ottenere informazioni attendibili sull'inizio dei movimenti prenuziali, a causa del basso numero di individui marcati sul territorio nazionale ogni anno e, soprattutto, a causa dell'impatto che la strumentazione satellitare utilizzata sino ad ora può determinare sulle condizioni fisiche degli uccelli. È noto, infatti, che uccelli in un cattivo stato di salute posticipano l'inizio della migrazione.

A riguardo della presunta incongruenza del dato italiano rispetto a quello riportato da altri Paesi posti ad analoghe latitudini, si rileva come vi siano Stati Membri mediterranei che hanno indicato decenni di inizio più anticipate dell'Italia (Cipro) e altri che hanno indicato decenni coincidenti con quelle di Paesi nordici (come la Francia che ha indicato la stessa decade della Svezia). Se ne deduce che la comparazione tre Paesi non rappresenta un criterio idoneo per valutare la correttezza delle indicazioni date da un singolo Stato Membro.

In merito agli studi allegati da codesta Amministrazione, si fa presente che l'utilizzo di metodi di rilevamento differenti adottati nel corso della stagione venatoria (indice cinegetico di abbondanza) e nel periodo immediatamente successivo (frequenza dei contatti visivi), non permettono di valutare la variazione dell'abbondanza della specie proprio nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, e dunque non consentono né di confermare, né di confutare la validità della decade riportata per l'Italia nel KCD.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Si evidenzia altresì che il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa.
- c) Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.

Di conseguenza, **si raccomanda** il ricorso alla caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio a **Beccaccino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone e Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

MAMMIFERI

Coniglio selvatico

È specie para-autoctona per il nostro Paese che suscita un forte interesse venatorio specialmente in Sicilia, ma che, continua a ricevere scarsa attenzione sotto il profilo gestionale. La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Coniglio selvatico deve essere modulata a livello locale, potendo variare sensibilmente le condizioni demografiche delle popolazioni nel tempo. Le principali misure adottabili sono:

- monitoraggio delle popolazioni (censimenti, raccolta di indici di abbondanza relativa, controllo dei carnieri annuali, verifiche sanitarie ecc.);
- pianificazione delle densità di popolazione ammissibili localmente;
- adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale;
- prevenzione dei danni alle colture mediante misure dirette e indirette;
- esclusione del ripopolamento, in particolare con esemplari allevati;
- realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli nei territori circostanti compatibilmente con i generali obiettivi di gestione della specie.

Particolare importanza riveste la pianificazione del prelievo che dovrebbe essere realizzato a

partire dai risultati del monitoraggio delle popolazioni e dall'analisi dei carnieri realizzati negli ultimi anni e sulla base:

- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di prelievi realizzati nella stagione venatoria precedente;
- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia, indicativo del successo riproduttivo della popolazione;
- dell'evoluzione attesa degli effettivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente.

Gli eventi catastrofici (Mixomatosi, M.E.V., avversità climatiche, ecc.) devono ugualmente essere presi in considerazione, fino ad indurre ove opportuno un'eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parte di essi (distretti, comuni ecc.).

Di conseguenza, per una strategia complessiva per la gestione e conservazione della specie in Sicilia, risulta particolarmente utile l'adozione del "*Protocollo di monitoraggio del Coniglio selvatico*" predisposto da codesta Amministrazione.

Per quanto concerne l'anticipo dell'apertura della caccia nel mese di settembre, si evidenzia che il Coniglio selvatico in tale periodo ha già completato il ciclo riproduttivo in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva, tipico dei climi mediterranei, come confermato da dati sperimentali raccolti direttamente da questo Istituto. Tuttavia, tenuto conto del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italiana e Coturnice siciliana.

Infine, si ritengono condivisibili le misure adottate per limitare l'uso delle munizioni contenenti piombo per nelle aree di nidificazione e presenza del Capovaccaio.

Cinghiale

Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale *Sus scrofa*, il periodo previsto per la caccia ordinaria nonché le previsioni per la sua attuazione, sono tecnicamente condivisibili.

Considerate la recrudescenza della Peste Suina Africana nei territori di infetti di Piemonte e Liguria e l'ulteriore espansione osservata dei casi in tali regioni, la recente comparsa della malattia anche in regione Calabria e Campania, nonché la ricomparsa in Regione Lazio dopo mesi in cui non erano stati rilevate carcasse infette, si ribadisce la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e si impegni puntualmente nell'attuazione delle misure previste nel "*Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l'Eradicazione della PSA nei Suini di Allevamento e nella Specie Cinghiale (Sus Scrofa)*" (PRIU), incentivando la caccia di selezione (che, garantendo un basso disturbo ambientale, limita il rischio di movimentazione degli animali sul territorio e - di conseguenza - l'eventuale rischio di diffusione della malattia in caso di presenza di capi infetti diversamente da quanto prodotto dalla caccia con uso di segugi) e ponendo grande attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali

carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione delle indicazioni presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale.

Infine, si evidenzia che il ricorso alla braccata al cinghiale con cani da seguita nelle aree natura 2000 dovrebbe prevedere un'attenta valutazione del possibile disturbo ambientale causato e degli effetti sulle specie non target eventualmente presenti in tali aree.

Volpe

In considerazione di quanto evidenziato per la caccia al cinghiale con i cani da seguita, si suggerisce a codesta Amministrazione, nelle istruttorie per rilasciare le autorizzazioni per la caccia collettiva alla specie con i segugi nel periodo 1 – 30 gennaio 2023, di valutare anche il possibile rischio diffusione del virus della PSA.

ALTRO

Attività venatoria nelle aziende agri-turistico venatorie e agro-venatorie

In conformità alla Direttiva Habitat (D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/03), si ritiene opportuno che vengano escluse tutte le immissioni di specie alloctone per la Sicilia. L'immissione di *taxa* ibridati con forme domestiche (Quaglia) dovrebbe essere consentita solo in presenza di recinzioni idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

Inoltre, si evidenzia che questo Istituto ritiene che andrebbero escluse anche le immissioni di **Coniglio selvatico** sia perché gli esemplari allevati normalmente sono incrociati con la forma domestica, sia per ragioni di tipo sanitario. Per quanto concerne la corretta gestione della specie si rimanda alle indicazioni del precedente paragrafo.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani prevista dal 21 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso **suggeribile** sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18, come correttamente previsto dalla Regione Siciliana).

Mobilità del cacciatore

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del

cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario ed andrebbe perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale. Si **suggerisce** quindi di operare in questo senso.

Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo


In base agli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale, le limitazioni all'utilizzo del piombo dovrebbero essere estese a tutte le zone umide utilizzate dagli uccelli acquatici, indipendentemente dalla loro estensione e tipologia, e dovrebbe progressivamente estendersi alle forme di caccia praticate negli ambienti terrestri. Ciò al fine di prevenire i danni alla fauna selvatica e le ricadute negative sull'ambiente e sulla salute umana, messi in evidenza nel dossier redatto di recente dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it>, selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

AA-FR-ASO-BF
Rif. int. 23407/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Bibliografia citata

BirdLife International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities Cambridge, UK: BirdLife International.

BirdLife International (2021) European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bairlein, F., Mattig, F. & Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. & Thorup, K. (eds) The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Prieto, N., Tavecchia, G., Telletxea, I. et al. Survival probabilities of wintering Eurasian Woodcocks *Scolopax rusticola* in northern Spain reveal a direct link with hunting regimes. *J Ornithol* 160, 329–336 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1617-1>.

Riho Marja, R., Elts J. 2022. Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo* 35 (1) 17-27.

Selaas V. (2006). Patterns in grouse and Woodcock *Scolopax rusticola* hunting yields from central Norway 1901–24 do not support the alternative prey hypothesis for grouse cycles. *Ibis*, 148(4), 678-686.

Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. & Thorup, K. 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Tavecchia G., Pradel R., Gossmann F., Bastat C., Ferrand Y., Lebreton J. D. (2002). Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildlife Biology*, 8(1), 21-30.

Vignac P., Spanò S. ; Ricaud F. 2021. Beccaccia, periodo riproduttivo, chiusura della sua caccia, Relazione tecnica non pubblicata (sintetizzata su Beccacce che Passione 4 2022).

.